

Reggio Emilia, 19 Aprile 2019

Commenti di Digicom S.r.l. al Decreto Attuativo, Legge n.117 del 1 Ottobre 2018 **"Schema di Decreto Ministeriale recante Sistemi antiabbandono"**

Digicom Srl è la società che ha ideato, progettato e realizzato Tippy®, il dispositivo antiabbandono più diffuso in Italia. (per info: <https://www.tippyonboard.com>)

La società, fondata nel 1977, prima azienda in Italia a sviluppare dispositivi per la connessione ad Internet, è parte del gruppo B810, realtà industriale focalizzata nella progettazione, nell'assemblaggio e nella fornitura di servizi cloud. (per info: <https://www.b810group.it/>)

Digicom è lieta di poter offrire il proprio contributo costruttivo alla Legge in oggetto, ritenendo che i dispositivi antiabbandono:

1. devono essere considerati un ausilio alla sorveglianza genitoriale, in quanto nessun prodotto può essere infallibile
2. devono avere costi sostenibili da tutti, per non appesantire i già complessi bilanci famigliari,
3. devono stimolare l'utilizzo dei sistemi di ritenuta prescritti, vera e indiscutibile garanzia di viaggi in piena sicurezza
4. devono poter essere utilizzabili da qualsiasi persona, privi di installazione e manutenzione
5. devono essere affidabili ed allertare il conducente solo quando necessario.

Art. 3

(Caratteristiche generali)

1. Il dispositivo antiabbandono può essere:

- a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
- b) una dotazione di base o un optional del veicolo e previsto in fase di omologazione del veicolo stesso;
- c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Si ritiene importante esplicitare il concetto di smartphone, di proprietà dell'utente, come parte integrante del dispositivo antiabbandono. A nostro avviso un dispositivo che in modo autonomo dovesse mandare messaggi di allarme tramite le reti mobili avrebbe costi insostenibili per le famiglie, soprattutto quelle numerose o con più veicoli in uso.

Art. 6

(Prescrizioni per il fabbricante)

1. *Ogni dispositivo antiabbandono conforme al tipo verificato ai sensi dell'articolo 4 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, l'evidenza di approvazione secondo le modalità definite con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione.*

Si segnala la criticità derivante dall'assenza degli elementi utili ad omologare i dispositivi stessi quali: enti accreditati, procedure, loghi, bollini o codici di omologazione da apporre fisicamente ai prodotti, per poter rispondere nei tempi di entrata in vigore della legge (1Luglio 2019).

NOTA: Retroattività della misura.

Al momento sono già presenti sul mercato diversi prodotti antiabbandono, acquistati ed utilizzati con grande soddisfazione e senso di sicurezza da parte degli utenti.

Digicom sottolinea l'importanza di introdurre una formula di omologazione retroattiva che permetta alle persone che hanno già acquistato un dispositivo precedentemente alla data del 1 Luglio 2019, di essere pienamente in regola con le disposizioni di legge.

Art. 6*(Prescrizioni per il fabbricante)*

2. *La documentazione tecnica indicata all'articolo 5, comma 3, è completa della valutazione delle interazioni del dispositivo con il veicolo e con i sistemi di ritenuta dei bambini.*

Allegato A**caratteristiche tecno-costruttive e funzionali**

d) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;

Digicom ritiene che il produttore di sistemi anti-abbandono debba verificare attraverso una serie di test di laboratorio specifici, effettuati da enti accreditati, che il prodotto non alteri in alcun modo le già ottenute omologazioni R44, R129 (o future) dei sistemi di ritenuta per bambini e che non sia dannoso in alcun modo alla salute degli stessi.

Allegato A**caratteristiche tecno-costruttive e funzionali**

- f) I dispositivi antiabbandono debbono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono;*

In merito alla dicitura "...messaggi o chiamate *ad almeno 3 diversi numeri di telefono*" chiediamo di esplicitare meglio il concetto.

A nostro avviso il dispositivo deve avvisare, per mezzo delle reti mobili, in primo luogo il conducente del veicolo (1° telefono) e, in caso di mancato intervento, deve inviare chiamate o messaggi, sempre per mezzo delle reti mobili, a 2 altri numeri (2° e 3° telefono). A seguito di questo commento suggeriamo di introdurre il concetto di Centrale Operativa di Soccorso come sostituto opzionale o integrativo ai 3 numeri di telefono. Si tratta di un servizio professionale di Vigilanza che risponde e gestisce le emergenze inviando i necessari soccorsi in sostituzione o abbinamento ai numeri di telefono indicati nella bozza. Tippy® è già integrato a questo tipo di piattaforma.

Siamo infine disponibili ad apportare la propria competenze ed esperienza di leader nel settore dei prodotti antiabbandono e per approfondire i commenti qui espressi.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Delegato

Riccardo Pedroni

